



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 24 MARZO 2017

DELIBERA N.218

OGGETTO

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

L'ANNO DUEMILADICIASETTE IL GIORNO VENTIQUATTRO DEL MESE DI MARZO, , ALLE ORE 13:00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

BOTTALICO Dott.ssa FRANCESCA - ASSESSORE ANZIANO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	BRANDI Dott. Vincenzo	NO
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	NO
5	MASELLI Dott. Silvio	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
8	ROMANO Avv. Paola	SI
9	TEDESCO Prof.ssa Carla	NO
10	TOMASICCHIO Dott. Angelo	NO

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

L'ASSESSORE AL WELFARE, DR.SSA FRANCESCA BOTTALICO, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, RIFERISCE: APPROVAZIONE "DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA"

Il disciplinare in oggetto è volto a regolamentare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 comma 2 del "Nuovo Regolamento Comunale per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali"(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) i criteri e le modalità di accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora.

Il Centro notturno di accoglienza si configura quale servizio a carattere socio-assistenziale a regime semiresidenziale in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale (articolo 81 ter Reg. Regionale 4/2007) ed, invece, i servizi di accoglienza minima a bassa soglia consistono in interventi di accoglienza minima notturna con possibilità di permanenza diurna, rivolti a singoli individui e a nuclei familiari, attraverso la sperimentazione di modelli di convivenza autogestiti. Entrambi consistono, pertanto, in servizi a bassa soglia ed a carattere temporaneo in quanto volti a garantire diritti fondamentali della persona.

Considerato che la disciplina dell'accesso ai servizi in oggetto costituisce attività essenziale ai fini della fruizione da parte degli utenti, si è proceduto a redigere con un Tavolo Tecnico costituito dai Gestori dei servizi Pubblici attinenti all'area Povertà e Enti del Terzo Settore che operano in regime di sussidiarietà (118 Cost) - il relativo disciplinare che definisce obiettivi, destinatari e attività dei Centri/Servizi.

I principi ispiratori del disciplinare sono essenzialmente: il rispetto dei diritti inviolabili della persona, l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni erogate in tempi compatibili con i bisogni ed inoltre il raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione

Nell'ottica, inoltre, dei principi di uguaglianza sostanziale (art.3 comma 2 Cost), dell'efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost) e del

perseguimento dell'interesse pubblico soprattutto nei Servizi Sociali, il presente disciplinare ha procedimentalizzato l'accesso ai Servizi con indicazione precisa dei soggetti coinvolti e dei tempi da rispettare tenendo sempre conto della rilevanza giuridica dei beni da tutelare.

Il disciplinare evidenzia, inoltre, che i Servizi in oggetto sono caratterizzati da indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento Comunale per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) e da gratuità e che, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli utenti che vi accedono.

Costituiscono parte integrante del Disciplinare anche i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei centri notturni di accoglienza e dei servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (all.1) e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia, di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell' articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) (all.2).

Con nota prot n. 60360 del 13.03.2017 della Ripartizione Servizi alla Persona inviata ai Municipi si sono condivisi, preventivamente, il Disciplinare ed i relativi allegati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 19/06 e s.m.i.

VISTO lo statuto dell'Ente.

VISTI tutti gli atti amministrativi citati.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche:

1. Parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona;
2. Parere di regolarità contabile omesso non comportando il presente provvedimento impegni di spesa.

VISTA, altresì, la scheda tecnica di consulenza del Segretario Generale;

RITENUTO di dover approvare il "Disciplinare per l'accesso ai Centri notturni di accoglienza e ai Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora" ed i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (all.1) e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia, di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell' articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) (all.2).

UDITA la relazione dell'Assessore al Welfare, dr.ssa Francesca Bottalico, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il "Disciplinare per l'accesso ai Centri notturni di e ai Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora" ed i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (all.1) e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell' articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli interventi sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) (all.2).

DI DARE ATTO che la presente normativa a carattere regolamentare si applica dalla data di esecutività della delibera anche con riferimento ai rapporti, sia di appalto che convenzionali, già instaurati con i gestori dei servizi e nei confronti di tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi medesimi, sostituendo ogni precedente regolamentazione o pattuizione difforme.

DI DEMANDARE al Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari finalizzati a garantire l'effettiva fruizione del servizio da parte della cittadinanza.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non determina alcun aumento della spesa a carico del Bilancio comunale.

DI DARE ATTO che alla presente deliberazione vengono allegati, quali parti integranti e sostanziali della stessa, il disciplinare ed i relativi allegati ovvero: il Regolamento Interno di Convivenza dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (all.1) e l'Istanza di accesso ai servizi a bassa soglia di contrasto alla grave emarginazione adulta ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) (all.2).

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

Art.1 Oggetto e finalità

I. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità di accesso ai Centri notturni di accoglienza e ai Servizi di accoglienza minima a bassa soglia per persone senza dimora.

II. Il Centro notturno di accoglienza si configura quale servizio a carattere socio- assistenziale a regime semiresidenziale in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale ai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente disciplinare.

III. I Servizi di accoglienza minima a bassa soglia (Case di Comunità) consistono in interventi di accoglienza minima notturna con possibilità di permanenza diurna, rivolti a singoli individui e a nuclei familiari, attraverso la sperimentazione di modelli di convivenza autogestiti e sono destinati ai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente disciplinare.

IV. I Centri/Servizi di cui al comma II e al comma III del presente articolo sono a bassa soglia di natura indifferibile ed urgente a carattere temporaneo ex art. 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) in quanto volti a garantire diritti fondamentali della persona.

Art.2 Principi

Il presente disciplinare si ispira ai seguenti principi:

- rispetto dei diritti inviolabili della persona,
 - tutela dei diritti della salute e dell'ordine pubblico;
 - uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali dell'utente;
 - accessibilità e fruibilità delle prestazioni erogate in tempi compatibili con i bisogni;
 - efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione;
 - flessibilità, proporzionalità, idoneità dell'intervento al fine di fronteggiare il bisogno degli utenti;
- raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione.

Art.3 Utenti dei centri notturni di accoglienza e dei servizi di accoglienza a bassa soglia

I. Sono utenti dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di accoglienza a bassa soglia le persone individuate dall'articolo 81 ter del Regolamento Regionale n.4/2007 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" che versano in situazione di povertà estrema o di grave difficoltà socio-economica, senza dimora, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani identificati ossia in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e laddove non lo posseggano, l'ente gestore dovrà: 1) invitare lo stesso a presentarsi tempestivamente presso i Servizi Demografici e le Forze dell'Ordine, ove del caso, per munirsi del documento di identità;

2) segnalare all'Amministrazione eventuali situazioni di irregolare presenza sul territorio locale (a titolo meramente esemplificativo: sia destinatario di un provvedimento di allontanamento dal luogo di residenza da parte dell' Autorità Giudiziaria)

b) siano stranieri: 1) identificabili tramite un permesso di soggiorno o 2) identificabili attraverso un documento/atto che attesti la possibilità dello straniero di permanere sul territorio nazionale secondo la normativa vigente; in tal caso, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dal soggetto ed invitarlo a presentarsi tempestivamente presso la Questura e/o a completare le procedure di riconoscimento.

c) i cittadini italiani o gli stranieri non siano soggetti con dipendenze patologiche che presentino manifestazioni in atto, con problematiche psichiatriche che presentino manifestazioni in atto, con patologie infettive che presentino manifestazioni in atto o, comunque, patologie che richiedano cure sanitarie complesse in cui non è sufficiente l'automedicazione.

II. Per i cittadini residenti in altro Comune, la permanenza nei centri/servizi è prevista per massimo 10 giorni, qualora ricorrano condizioni di particolare fragilità ed emergenza, verificate tramite il Pronto Intervento Sociale che, contestualmente all'inserimento, provvederà a segnalare il caso al Comune di residenza e alla Ripartizione Servizi alla Persona.

Art.4 Caratteristiche dei servizi

I. Tutti i servizi offerti sono caratterizzati da gratuità e, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli utenti che vi accedono in applicazione dell'articolo 19 comma 5 del "Nuovo

Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).

II. Le prestazioni devono svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

Art.5 Orari e giorni di erogazione dei servizi

I. Il Centro notturno di accoglienza assicura l'apertura per 12 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana in base a quanto stabilito dall'articolo 81 ter del Regolamento Regionale n.4/2007 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

II. I Servizi di accoglienza minima a bassa soglia sono aperti 24 h su 24 h e per 7 giorni alla settimana.

Art.6 Procedure di accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza a bassa soglia

I. L'accesso ai Centri di accoglienza notturna e ai Servizi di accoglienza a bassa soglia può avvenire:

a) su segnalazione del Servizio Sociale territorialmente competente d'ufficio o su istanza dell'interessato;

b) su segnalazione, nei casi di emergenza, del Pronto Intervento Sociale;

c) su segnalazione formale da parte di enti/istituzioni pubbliche nonché enti del terzo settore operanti sul territorio cittadino in base al principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118 comma 4

Costituzione, rivolta al Servizio Sociale competente e al PIS in caso di emergenza;

II. Nel caso in cui l'inserimento è effettuato dal Pis, l'ente gestore dovrà comunicare l'ingresso al Servizio Sociale competente entro la giornata lavorativa successiva all'inserimento e, la conseguente presa in carico avverrà entro i successivi 10 giorni come condizione di permanenza nel Centro/ Servizio. Il Servizio Sociale di competenza, pertanto, valuterà se necessario attivare le procedure di cui al comma III o IV del presente articolo.

III. L'inserimento nei Centri/ Servizi avviene con modalità a sportello in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun Centro/ Servizio comunica: a) entro la giornata successiva l'elenco aggiornato ospiti alla Ripartizione Servizi alla Persona; b) al Pronto Intervento Sociale entro le ore 20 ed entro le ore 23, i posti effettivamente occupati ed i posti disponibili al fine di consentire gli ulteriori eventuali inserimenti

IV. L'inserimento può avvenire in deroga all'ordine cronologico di cui al comma III esclusivamente nei casi di comprovata urgenza e necessità, attestati nella relazione redatta dal Servizio Sociale competente su autorizzazione della Ripartizione Servizi alla Persona.

Art.7 Durata delle prestazioni offerte dai centri di accoglienza notturna e dai servizi di accoglienza a bassa soglia

I. L'intervento deve avere carattere temporaneo la cui durata deve essere parametrata agli specifici bisogni del singolo e del tempo necessario a ridurre lo stato di disagio. E' incompatibile con la caratteristica della temporaneità e con l'esigenza di contemperare la

tutela degli altri utenti, l'accoglienza in regime di arresti domiciliari o altre misure alternative alla detenzione.

II. La durata dell'intervento non può superare nell'anno solare i 90 giorni salvo una proroga per massimo 90 giorni su richiesta motivata del Servizio Sociale competente. Un'ulteriore proroga di massimo 90 giorni dovrà essere richiesta dal Servizio Sociale competente (che motiverà le ragioni ed individuerà la durata della proroga richiesta) e previamente autorizzata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

III. Può costituire motivo delle proroghe, fermo restando il limite di cui al comma II nell'anno solare, la particolare comprovata condizione di fragilità della persona e/o la necessità di completare il piano di intervento individuale.

IV. Solo per i Centri di accoglienza notturna, qualora siano istituiti i posti per l'emergenza, la permanenza è di norma di 10 giorni; in tal caso verranno seguite le procedure di cui all'articolo 6 comma II.

Art.8 Accoglienza e piano di intervento individualizzato di assistenza

I. Al momento dell'accoglienza di ogni beneficiario nel Centro/Servizio vengono illustrate le regole da rispettare, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro/Servizio presenti nel Regolamento Interno di Convivenza tradotto in più lingue.

II. Costituisce obbligo dell'Ente Gestore adottare il Regolamento Interno allegato al presente disciplinare (all.1) in merito alle modalità con cui l'ospite contribuisce alla gestione delle attività del Centro/Servizio e fissa il Codice di Comportamento degli ospiti nel rispetto della civile convivenza. Per i particolari servizi/prestazioni offerti dai ciascun Centro/Servizio, il gestore degli stessi disciplinerà

(nell'ambito del Regolamento Interno suddetto) le modalità di utilizzo che verranno previamente condivise con la Ripartizione Servizi alla Persona. Gli utenti devono sottoscrivere nella fase dell'accoglienza il Regolamento Interno di convivenza; tale sottoscrizione rappresenta presa visione e accettazione delle condizioni di erogazione delle prestazioni.

III. L'utente per accedere ai Centri/Servizi di cui al presente disciplinare deve compilare l'istanza debitamente sottoscritta e non necessariamente corredata dall'attestazione Isee, secondo il modello prestampato allegato al presente disciplinare (all.2). Il modello suddetto è disponibile presso il Segretariato Sociale, il centro/servizio di accoglienza, il Municipio o la Ripartizione Servizi alla Persona. La presa in carico avviene da parte del Servizio Sociale.

IV. Nei Centri di accoglienza notturna, l'assistente sociale comunale competente, laddove ne ravvisi la necessità, di concerto con l'assistente sociale del Centro e, condividendolo con l'utente, predispone un piano di intervento individualizzato debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.

V. Nei Servizi di accoglienza minima a bassa soglia, l'assistente sociale comunale referente della presa in carico, di concerto con gli operatori del Servizio e condividendolo con l'utente, definiscono un piano di intervento individualizzato debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.

VI. Qualora durante la permanenza emergano problemi di carattere sanitario che pongono in pericolo la salute degli operatori e utenti,

la persona dovrà sottoporsi a visita medica, che dovrà essere opportunamente certificata, quale accertamento di idoneità per la convivenza in comunità.

VII. Qualora durante la permanenza emergano bisogni socio-sanitari integrati, il Servizio Sociale referente sosterrà l'utente nel formalizzare l'istanza di accesso ai servizi socio-sanitari integrati presso la PUA (Porta Unica di Accesso) di riferimento. Se necessario ed urgente, il Servizio Sociale competente provvederà a richiedere d'ufficio l'u.v.m (unità di valutazione multidimensionale) presso il competente distretto per la valutazione integrata del bisogno.

VIII. Il Servizio Sociale competente contestualmente all'istanza di inserimento deve segnalare alla Ripartizione Patrimonio la condizione di emergenza abitativa.

Art.9 Disciplina delle assenze dal Centro /Servizio

I.L'assenza dal Centro/Servizio deve essere giustificata, concordata e documentata con il gestore del Centro/Servizio.

II. In caso di assenza ingiustificata per due notti consecutive, l'ospite perde il diritto a conservare il proprio posto letto, che verrà assegnato ad altri. L'eventuale reingresso seguirà le procedure *ex* articolo 6 del presente disciplinare.

III. Le concordate, giustificate assenze di cui al comma I superiori a due notti consecutive, comportano la perdita del posto ma il reinserimento al primo posto della lista d'attesa nel medesimo Centro/Servizio a condizione che comunque tale assenza non superi le sette notti mensili anche non consecutive; sono fatti salvi i casi di necessità, attestati dal gestore e comunicati alla Ripartizione Servizi alla Persona in presenza dei quali è possibile il reinserimento al primo posto della lista d'attesa, salvo diniego della Ripartizione.

IV. I posti lasciati liberi per giustificate assenze possono essere usati per le procedure di emergenza valutando la compatibilità dei bisogni.

Art.10 Revoca delle prestazioni e delle misure di accoglienza

I. Le prestazioni erogate possono essere revocate quando:

- il personale non sia messo in condizioni di svolgere le sue funzioni a causa di impedimenti creati dall'utente;
- nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;
- su richiesta scritta dell'utente;
- l'utente non si presenti alla visita medica prescritta dall'articolo 8 comma VI o agli appuntamenti prescritti dall'articolo 8 comma VII;
- l'utente violi le prescrizioni di cui all'art.3;
- vi siano violazioni gravi e ripetute delle norme di decoro e civile convivenza;
- non ottemperi alle attività previste nel piano di assistenza individualizzato ove previsto;
- violi le norme del Regolamento Interno di Convivenza per cui è comminata la revoca dal servizio.

II. Il gestore è tenuto a segnalare al Servizio Sociale competente e alla Ripartizione Servizi alla Persona e al Pronto Intervento Sociale i nominativi dei soggetti e le motivazioni della revoca di cui al comma I.

Art.11 Reclami degli utenti

I. Gli utenti dei Centri/Servizi di accoglienza possono presentare reclami al Servizio Sociale comunale circa il servizio offerto, che notizia il Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto.

Art. 12 Situazioni di emergenza e calamità previsti dal piano comunale vigente di protezione civile

I. Nei casi di emergenza e calamità tipizzati dal piano comunale vigente di Protezione Civile, in considerazione della necessità di garantire il primario diritto alla vita ed salute, è possibile accogliere nei centri i soggetti anche se non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 3 del presente disciplinare.

II. I Servizi Sociali o il Pronto Intervento Sociale possono effettuare l'inserimento nei Centri/Servizi di accoglienza delle persone che manifestano bisogni sanitari o socio-sanitari, solo dopo che gli operatori del Pronto Soccorso e i soccorritori del 118 dichiarino non sussistenti i presupposti di ricovero o di presa in carico di tali soggetti da parte dei servizi sanitari.

III. In caso di assenza di documento idoneo a comprovare le generalità rilasciate dal soggetto, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dallo stesso.

IV. Qualora emergano problematiche potenzialmente pericolose per l'utente, gli altri utenti e gli operatori, il gestore provvederà a comunicare al Servizio Sanitario Nazionale/ Asl Bari competente, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica e di sicurezza.

V. Nelle ipotesi di accoglienza di cui al comma I del presente articolo, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3, la revoca dell'accoglienza può avvenire al fine di contemperare gli interessi costituzionalmente garantiti dell'ordine, della sicurezza e dell'igiene pubblica, nonché dei diritti della persona degli altri utenti.

Art.13 Controllo e verifica del servizio

I. Il Rup procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio nell'ambito del contratto d'appalto.

II. Il controllo è altresì eseguito con le modalità di cui alla delibera Giunta Comunale n. 898 del 15.12.2015 "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona", anche ai fini della verifica delle performance delle strutture e servizi, in base agli indicatori di risultato fissati.

III. Resta demandato all'Assistente Sociale comunale referente del caso la verifica della concreta attuazione del Piano di intervento individualizzato ove formulato.

Art.14 Trattamento dei dati

I. I dati ed ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente disciplinare saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive ed eventuali modifiche.

Art.15 Entrata in vigore, disciplina transitoria e rinvio

I. Il presente disciplinare entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera che ne dispone l'approvazione.

II. Le norme dei capitolati d'appalto in contrasto con la presente normativa regolamentare sono nulle e vengono sostituite di diritto.

III La presente normativa regolamentare è applicabile con riferimento alle strutture e servizi affidati in appalto dall'amministrazione comunale, ovvero svolti in regime di accreditamento o convenzione, ovvero cofinanziati dall'amministrazione comunale mediante procedure di coprogettazione o erogazione di contributi, quale condizione per l'erogazione. La presente normativa è altresì applicabile agli enti del terzo settore che volontariamente vi aderiscono comunicandolo all'amministrazione.

IV. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle normative vigenti in materia.



COMUNE DI BARI

Prot. N.

Al Comune di Bari

ISTANZA DI ACCESSO AI CENTRI /SERVIZI A BASSA SOGLIA DI CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA EX ART. 19 COMMA 5 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016)

Il sottoscritto..... nato/a ail,
per se stesso o in qualità di genitore, tutore, amministratore di sostegno, curatore, ovvero parente entro il terzo grado della persona sotto indicata, per la quale è richiesto l'intervento,

CHIEDE

DI POTER ACCEDERE AL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BARI CON LE MODALITA' DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA USUFRUENDO DEL SEGUENTE INTERVENTO:

PRESTAZIONE RESIDENZIALE:	indicare la prestazione richiesta	
PRESTAZIONE SEMIRESIDENZIALE:	indicare la prestazione richiesta	
ALTRE PRESTAZIONI:	indicare la prestazione richiesta	

A TAL FINE,

informato sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000, punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché sulle conseguenze previste dall'art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, 5, 46, 47 DEL DPR 445/2000 e s.m.i.:

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALLA PERSONA PER CUI E' RICHIESTO L'INTERVENTO

(cognome) _____ (nome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente a _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ Cod . Fiscale _____

*** Stato civile:** Celibe/Nubile Coniugato/a Vedovo/a Separato/a Divorziato/a

★ **Cittadinanza:** Italiana Comunitaria Extracomunitario in possesso della carta/permesso di soggiorno **si** **no**
Rifugiato politico o Apolide

QUADRO B – CONDIZIONE DI DISABILITA' E/O NON AUTOSUFFICIENZA DELLA PERSONA PER CUI E' RICHIESTO L'INTERVENTO

Riconosciuto con verbale definitivo, in corso di invalidità, dalla Competente Commissione Sanitaria

- invalido al 100% con attestazione della necessità di assistenza continua o impossibilità di autonoma deambulazione
- disabile in condizione di handicap grave (riconosciuta ai sensi della legge 104, art.3, co.3);
- invalido con percentuale d'invalidità dal 67 al 100%: (specificare _____);
ovvero,
- persona in condizione di grave non autosufficienza, specificare certificazione dalla quale risulta tale condizione
-
- disabile ultrassessantacinquenne, in condizione di accertata non -autosufficienza fisica o psichica: specificare documentazione dalla quale risulta tale condizione
- _____

QUADRO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Di essere in possesso del reddito ISEE pari ad euro.....

ovvero

- A. Di essere in grave difficoltà socio-economica che non consente, anche temporaneamente, di soddisfare i bisogni primari della persona;
- B. Di essere senza dimora;
- C. Di essere privo di rete familiare e sociale in grado di fornire assistenza;
- D. Di avere necessità di iniziare/completare un progetto di inclusione socio-lavorativa .

N.B. I requisiti di cui alla lettera A. B. C. devono coesistere per l'accesso ai centri notturni di accoglienza.

I requisiti di cui alla lettera A. B. C. D. devono coesistere per l'accesso ai servizi a bassa soglia di contrasto alla grave emarginazione adulta, laddove sia necessario iniziare/completare un progetto di inclusione socio-lavorativa.

QUADRO D - Sottoscrizione

Dati da indicare in caso di dichiarazione sottoscritta persona diversa da quella per cui è richiesto l'intervento

(cognome) _____ (nome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente a

Via _____ n.
_____ CAP _____

Tel. _____ , nella qualità di

Si allega copia del documento identificativo del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196 del 30.6.2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

In applicazione, pertanto, dell'art.13 del citato decreto Le forniamo le seguenti informazioni:

1) **Finalità del trattamento dei dati:** Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Bari di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge o dai regolamenti;

2) **Modalità del trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione dei dati di cui all'art.4. D.lgs.196/2003;

3) **Conferimento dei dati:** è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

4) **Rifiuto di conferire i dati:** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica ed ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o regolamento;

5) **Comunicazione dei dati:** I dati acquisiti saranno comunicati esclusivamente alla ditta appaltatrice che avrà incarico di espletare materialmente il servizio. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art.59 del D. Lgs 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari;

6) **Diritti dell'interessato:** All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

7) **Titolari e Responsabili del trattamento:** Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio;

8) **Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:** Ai sensi degli artt.21 e 22 del d. Lgs.196/2003, gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona/Municipio effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione.

Il richiedente preventivamente informato in merito al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art.11 D. Lgs 196/2006, autorizza il Comune di Bari a raccogliere e trattare i propri dati personali esclusivamente per rispondere alle richieste di intervento che lo riguardano.

Bari, _____

Firma _____

REGOLAMENTO INTERNO DI CONVIVENZA DEI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

ART. 1 CODICE DI COMPORTAMENTO

REGOLE DI VITA COMUNITARIA

1. Ogni ospite che accede al Centro/ Servizio è tenuto all'osservanza dei principi del rispetto reciproco nei confronti degli altri utenti e degli operatori del Centro/ Servizio.
2. Durante la permanenza nel Centro/ Servizio è richiesto un atteggiamento corretto ed un linguaggio rispettoso, non sono consentite urla e/o schiamazzi.
3. Non sono consentiti nel Centro/ Servizio atteggiamenti discriminatori o razzisti; si richiede, per contro, il massimo rispetto delle tradizioni culturali, delle idee politiche e delle confessioni religiose di tutti gli ospiti accolti.
4. Molestie, ubriachezza e comportamenti di aggressività verbale o fisica nei confronti di persone, così come atti vandalici di qualunque entità, potranno costituire motivo di immediato allontanamento e revoca della permanenza nel Centro/ Servizio.
5. E' severamente vietato introdurre e/o consumare droghe di ogni tipo e alcool e introdurre armi e corpi contundenti di qualsiasi genere. Tali comportamenti potranno costituire motivo di immediato allontanamento e revoca della permanenza nel Centro/ Servizio.
6. E' vietato fumare all'interno del Centro/ Servizio.
7. E' vietato introdurre animali nel Centro/ Servizio.
8. E' obbligo rispettare le norme di sicurezza e di igiene.
9. Il consumo dei cibi è possibile solo nelle aree dedicate.
10. Agli ospiti viene richiesto, ove abbiano rimostranze, ragioni di scontentezza o conflittualità da esprimere, di farlo nelle sedi e nelle modalità opportune (ovvero richiedendo un colloquio personale con l'operatore in turno e/o il responsabile).
11. L'ospite si impegna a rispettare il piano di intervento individualizzato ove presente.

PULIZIA E CURA DEGLI AMBIENTI

1. Ogni ospite non dovrà lasciare incustoditi effetti personali e dovrà depositarli nel proprio armadietto; effetti personali non dovranno essere custoditi sotto il letto o per terra.
2. Il Centro/Servizio non si assume la responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di effetti personali degli ospiti.
3. Al termine della permanenza l'ospite dovrà lasciare libero l'armadietto; non verranno conservati bagagli presso il Centro/Servizio che se ne disferà dopo 30 giorni.
4. Gli ospiti dovranno garantire ordine e pulizia dei propri spazi.
5. Secondo una turnazione periodica stabilita dagli operatori del Centro/Servizio, ciascun ospite dovrà provvedere alla pulizia degli ambienti comuni.
6. Ciascun ospite è tenuto a rispettare gli spazi messi a disposizione ed a utilizzare con cura le strumentazioni e arredi presenti in struttura.
7. Tutti gli ospiti sono tenuti, dopo l'utilizzo dei servizi igienici, a lasciarli puliti.

ART. 2 RILEVAZIONE PRESENZE E PERMANENZA PRESSO IL CENTRO/SERVIZIO

1. L'operatore compila ogni sera il registro delle presenze, segnalando eventuali ritardi, assenze, specificando se sono giustificate o meno.
2. L'ospite dovrà rispettare gli orari di entrata, uscita, sveglia previsti dal Centro/Servizio.
3. L'ospite potrà accedere e permanere nel Centro/Servizio per la durata e secondo le modalità previste nel Disciplinare di accesso.
4. L'assenza dal Centro/Servizio deve essere giustificata, concordata e documentata con il gestore del Centro/Servizio.
5. In caso di assenza ingiustificata per 2 notti consecutive, l'ospite perde il diritto a conservare il proprio posto letto, che verrà assegnato ad altri. L'eventuale reingresso seguirà le procedure ex articolo 6 del disciplinare per l'accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza minima a bassa soglia per persone senza dimora.

6. Le concordate, giustificate assenze di cui al comma 4 del presente articolo, superiori a due notti consecutive comportano la perdita del posto ma il reinserimento al primo posto della lista d'attesa nel medesimo Centro/Servizio a condizione che comunque tale assenza non superi le sette notti mensili anche non consecutive; sono fatti salvi i casi di necessità, attestati dal gestore e comunicati alla Ripartizione Servizi alla Persona in presenza dei quali è possibile il reinserimento al primo posto della lista d'attesa, salvo diniego della Ripartizione.

7. I posti lasciati liberi per giustificate assenze possono essere usati per le procedure di emergenza valutando la compatibilità dei bisogni.

ART. 3 SANZIONI

1. In caso di mancata osservanza del Regolamento Interno, potrà essere adottato dal Gestore del Centro/Servizio una misura, che potrà variare in base a diversi criteri quali: gravità dell'inosservanza e reiterazione delle violazioni del Regolamento.

2. I provvedimenti da adottare nei casi di cui al comma 1, potranno consistere in un incremento degli impegni personali legati alla pulizia degli ambienti comuni, così come nei casi più gravi nell'allontanamento giornaliero o nella revoca della permanenza nel Centro.

3. Costituiscono causa di revoca del servizio le violazioni di cui all'art 1 com.4 e com.5 "Regole di Vita Comunitaria"; fuori da tale ipotesi, la revoca del servizio dovrà essere tempestivamente comunicata dall'ente gestore al servizio sociale competente che provvederà a ratificarla entro 10 giorni dall'allontanamento.

4. Ad ogni ospite potrà essere comminato un numero massimo di tre provvedimenti al mese; successivamente potranno essere adottati, nei confronti dell'ospite, provvedimenti più severi compresa la revoca della permanenza nel Centro/Servizio.

5. La revoca del servizio riguarda tutti i Centri/Servizi che applicano il disciplinare per l'accesso ai Centri/Servizi.

6. La revisione del provvedimento di revoca può essere disposta dal Servizio Sociale competente sentito il Gestore del Centro/Servizio, decorso un anno

dal provvedimento e valutata la disponibilità/capacità del soggetto di rispettare il regolamento interno di convivenza.

7.Ogni comportamento degli utenti del Centro/Servizio avente rilevanza penale, verrà segnalato alle Autorità competenti.

8.Per ogni danno arrecato a beni e spazi l'ospite risponderà personalmente in termini di risarcimento correlato al danno prodotto, anche in forma specifica attraverso attività prestate in favore del Centro/Servizio.



Ripartizione Servizi alla Persona

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2017/00218

del 24 MARZO 2017

**OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E
AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA
SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

**Positivo FAVOREVOLE ALLA LUCE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ART. 24 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE DEI
SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI DCC 2016/00035.**

Bari, 24/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 23/03/2017

Il responsabile

Annarita Amodio

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 30/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio

Bari, 30/03/2017

F.to Serafina Paparella

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Data

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30/03/2017 al 13/04/2017.

L'incaricato

Responsabile dell'Albo
Pretorio---

Bari, 19/04/2017

F.to Serafina Paparella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
F.to Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>